



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPRI

ORDINANZA n° 10/2018

Abrogazione dell'Ordinanza 35/2017 – “Disciplina locazione e noleggio dei natanti da diporto nel Circondario Marittimo di Capri”

Il Capo del Circondario Marittimo di Capri,

- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 18.07.2005 n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 “Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”;
- VISTO:** in particolare, il nuovo comma 6 bis, dell'art. 27 del D.Lgs 171/2005 (Codice della Nautica da diporto), così come introdotto dall'art. 20 del D.Lgs 229/2017, che alla lettera a) ha disposto l'obbligatorietà della patente nautica per gli utilizzatori dei natanti adibiti a fini commerciali;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 35/2017 datata 08.11.2017 avente per oggetto la “disciplina della locazione/noleggio dei natanti da diporto ai fini di locazione e noleggio”, emanata in attuazione dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 171/2005;
- VISTI:** i ricorsi innanzi al TAR Campania, proposti dalle ditte/società che effettuano attività di noleggio con natanti da diporto, avverso, tra l'altro, la propria ordinanza n. 87/2017 e la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n.17619 in data 19.06.2017;
- VISTE:** le Ordinanze con le quali il TAR Campania-Napoli ravvisando, tra l'altro, profili di probabile fondatezza delle censure attinenti il mancato rispetto dell'iter dettato dall'art. 27, comma 6, del D.Lgs n. 171 del 2005, richiedente l'intesa con gli Enti locali, ha accolto le domande cautelari sospendendo l'esecuzione dell'ordinanze impugnate, tra cui la propria ordinanza n. 87/2017;
- VISTA:** la circolare prot. n. 7930 in data 22.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'Acqua interne – avente ad oggetto “*Riforma Codice della Nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio*”, la quale, nell'evidenziare che il nuovo comma 6bis, dell'art. 27, del Codice della Nautica ha puntualmente integrato e disciplinato le modalità di conduzione dei natanti da diporto adibiti ad attività commerciali prevedendo l'obbligatorietà della patente nautica e che, pertanto, la circolare prot. n.17619 in data 19.06.2017 non risulti più aderente alle nuove previsioni normative nella parte in cui indicava la possibilità di prevedere un titolo professionale marittimo per il personale preposto al comando dei natanti adibiti a

noleggio, dispone che le Autorità Marittime allineino i propri provvedimenti alla nuova normativa

CONSIDERATA: la necessità di allineare quanto disposto con l'ordinanza 87/2017 alla nuova normativa di riferimento ed in particolare a quanto disposto dal nuovo comma 6bis, dell'art. 27 del D.Lgs. n. 171/2005;

VISTA: riunione di coordinamento tenutasi presso la Direzione Marittima di Napoli, con la partecipazione di tutti i dipendenti Capi di Compartimento e Circondario Marittimo, allo scopo di verificare l'omogeneità dei provvedimenti ordinativi nei Circondari Marittimi di competenza;

VISTA: la propria nota 2722 in data 26.04.2018 con la quale questa Ufficio Circondariale Marittimo ha interessato l'Amministrazione Comunale di Capri ed Anacapri invitando la medesima a formulare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice della Nautica da Diporto, eventuali proposte e/o osservazioni sull'emananda ordinanza.

VISTA la nt n 2980 in data 08.05.2018 con la quale il Comune di capri ha espresso le proprie osservazioni in merito,

VISTI: gli artt. 17, 28, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Art. 1

L'ordinanza n. 35/2017 in data 08.11.2017 del Capo del Circondario marittimo di Capri è abrogata.

Art. 2

Per quanto attiene l'utilizzo commerciale delle unità da diporto continuano ad applicarsi le disposizioni emanate con l'Ordinanza n. 9/2014 in data 16.04.2014, così come modificata dall'Ordinanza 15/2017 del Capo del Circondario marittimo di Capri.

Art. 3

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/capri>, nonché tramite la trasmissione agli Enti/Amministrazioni/Società interessate.

Capri, 28 maggio 2018

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Daniele PRATICO'

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993